**ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO**
**Via Duca degli Abruzzi n.1/c – Tel. fax0874 /412086 Campobasso**
**email ordine.farmacisti.cb@gmail.com – pec: ordinefarmacisticb@pec.fofi.it**

**Prot. n. 495** **Campobasso, 29.11.2021.**
**Circolare n. 34/2021.**

**A TUTTI I FARMACISTI**
**ISCRITTI ALL'ALBO**
**LORO SEDI**

**GREEN PASS BIS: DECRETO LEGGE 127/2021**

**Si comunica che il Decreto Legge indicato in oggetto, ha introdotto l'obbligo per i lavoratori del settore pubblico e privato di avere ed esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 indispensabile per svolgere attività lavorativa. Tra gli articoli del Decreto, risulta di particolare interesse l'art. 4 il quale ha previsto che fino al 31 dicembre 2021 tutte le farmacie che eseguono test antigenici debbano garantire la somministrazione di tali test a prezzi contenuti. Si ricorda, come già fatto presente nella circolare n. 32 del 23/11/2021 che in farmacia sono effettuabili i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM tramite prelievo di sangue capillare. E' assolutamente vietato prelievo di sangue venoso.**
**Pertanto presso le farmacie è consentito unicamente al farmacista di effettuare direttamente tramite pungidito il prelievo di sangue capillare per la esecuzione di test diagnostici.**
**Il prezzo calmierato (prezzo massimo garantito) dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARSCoV-2 deve essere assicurato da tutte le strutture sanitarie autorizzate dalle Regioni e da quelle accreditate o convenzionate con il SSN.**
**Copia della circolare della Federazione si allega al presente documento.**

**MINISTERO DELLA SALUTE – INDICAZIONI SU INTERVALLO TEMPORALE TRA LA SOMMINISTRAZIONE DELLA DOSE BOOSTER DI RICHIAMO E IL COMPLETAMENTO DEL CICLO PRIMARIO DELL'AMBITO DELLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI SARS-COV-2**

**Si comunica che il Ministero della Salute ha definitamente chiarito che constatata l'aumentata circolazione virale e in un'ottica di massima precauzione, a partire dal 24 novembre 2021, l'intervallo minimo per la somministrazione delle dosi booster di richiamo con vaccino a m-RNA alle categorie e nei dosaggi autorizzati per 30 mcg in 0,3 Ml, per comirmaty di Pfizer/biontech;50 mcg in 0,25 Ml per SpiKevax Moderna) è aggiornato a cinque mesi 150 giorni dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato.**
**Copia della circolare della Federazione si allega al presente documento.**

**SOSPENSIONE PER INOSSERVANZA OBBLIGO VACCINALE**

**Si comunica che la Federazione, su richiesta di alcuni Ordini, ha richiesto al Ministero della Salute quale tipo di annotazione debba essere trascritta nell'Albo a carico di un iscritto non vaccinato.**
**Il Ministero della Salute ha informato che ciascun Ordine deve annotare solo che il sanitario risulta sospeso senza alcuna altra indicazione in merito.**
**Il periodo della sospensione dovrà inoltre coincidere con la durata dell'annotazione.**
**Copia della Federazione si allega al presente documento.**

**NOTIZIE ENPAF**

**Alcuni iscritti hanno richiesto maggiori informazioni sull' obbligo del contributo di solidarietà dovuto all'Enpaf; il Consiglio di Amministrazione chiarisce quanto segue:**
**il Regolamento dell'Ente stabilisce che i farmacisti che si sono iscritti a partire dal 1 gennaio 2004 possono beneficiare della riduzione dell'1% sul contributo di solidarietà; tale riduzione può essere applicata per un periodo massimo di anni cinque. Trascorso tale periodo, se l'scritto permane nello stato di disoccupazione, viene equiparato a un iscritto non esercente attività professionale e di conseguenza verserà il 50% del contributo previsto.**
**Il contributo di solidarietà non viene conteggiato per fini pensionistici e quindi viene versato a fondo perduto.**

**Nel caso in cui l'iscritto eserciti attività professionale in qualità di collaboratore dipendente di farmacia può richiedere la riduzione del contributo di solidarietà in misura del 3%.**
**Tale contributo non comporta di percepire alla fine della quiescenza alcun trattamento pensionistico.**
**Infine, si fa notare che a partire dal 1° gennaio 2019 i titolari di farmacia o associati agli utili di farmacia privata, titolari di pensione di vecchiaia erogata dall'Enpaf, possono presentare istanza per versare il contributo previdenziale nella misura ridotta del 33,33% o del 50%.**
**Tale contributo non viene conteggiato sulla pensione già erogata.**
**Infine, in caso di farmacista pensionato ENPAF non esercente attività professionale, è prevista una riduzione del contributo dell'85%.**

## FONDO ASSISTENZA COVID-19 E CONTRIBUTO PER I FARMACISTI GENITORI O TUTORI DI SOGGETTI CON DISABILITA'/HANDICAP

**Questo Ordine nel far seguito e riferimento alle precedenti circolari in materia, e in seguito a diverse richieste pervenute dai farmacisti che hanno fatto domanda per ricevere un finanziamento da parte della Federazione essendo stati colpiti dagli effetti diretti o indiretti della pandemia da COVID-19 riepiloga quanto segue:**
**entro il termine del 30 settembre i farmacisti aventi diritto avrebbero dovuto presentare domanda a questo Ordine ed entro il 31 ottobre la Federazione avrebbe deliberato in merito.**
**Nell'esaminare le domande pervenute, la Commissione ha riscontrato delle irregolarità, nello specifico:**
**erronea presentazione della DSU;**
**erronea presentazione della CU o della dichiarazione dei redditi;**
**omissione nella presentazione dell'ISEE;**
**rilascio di dichiarazioni difformi rispetto a quanto previsto nelle Schede 1 o nelle schede 2 o 3 che sono allegate alla presente circolare;**
**erronea formalizzazione di autocertificazioni e autodichiarazioni in quanto non sono citati gli articoli 46 o 47 del D.P.R. 445/2000 o l'art. 76 del medesimo decreto, inerenti sanzioni penali per comunicazioni di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.**
**Si invitano i farmacisti a controllare le domande prodotte e ove riscontrassero anomalie tra quelle sopra citate, a voler perfezionare la documentazione e inviarla a questo Ordine entro e non oltre il 5 dicembre c.a.**
**La Federazione, riscontrata la regolarità dei documenti, erogherà i contributi entro il 31 dicembre c.a.**
**Infine, il Comitato Centrale della Federazione, ha deliberato una ulteriore misura assistenziale in favore dei farmacisti genitori o tutori di soggetti in**

**condizioni di disabilità ex L. 68/1999, invalidità civile ex D.L.gs 509/1988 del 100% ovvero portatori di handicap ex L. 104/1992.**
**I farmacisti che rientrano in tali categorie devono presentare domanda a questo Ordine entro il termine del 15 gennaio 2022 come da fac-simile allegato.**
**A sua volta l'Ordine procederà, entro e non oltre il 31 gennaio 2022, a trasmettere alla Federazione le relative domande pervenute.**
**A partire dal 28 febbraio 2022 la Federazione erogherà i contributi agli Ordini che a loro volta li accrediteranno entro il 31marzo 2022 ai soggetti aventi diritto.**
**Copia della circolare della Federazione si allega al presente documento.**

**Cordiali saluti.**

**IL PRESIDENTE**
**(Dr. Michele RINALDI)**

Roma, 26.11.2021

Ufficio: DAR/PF
Protocollo: 202100011790/AG
Oggetto: Green Pass bis: L. 126/2021 di conversione del D.L. D.L. 127/2021

Circolare n. 13351

SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Convertito in legge il D.L. 107/2021 (decreto Green Pass bis)***

**Riferimenti**: LEGGE 19 novembre 2021, n. 165 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening"*. (G.U. Serie Generale n. 277 del 20-11-2021)

E' stato convertito in legge il D.L. 127/2021 che ha introdotto l'obbligo per i lavoratori del settore pubblico e privato di possedere e esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 quale condizione per l'accesso agli ambienti in cui si svolge l'attività lavorativa (cfr. circolare federale n. 13229 del 1.10.2021).

Tra le modifiche, introdotte in sede conversione e in vigore dal 21 novembre u.s., si evidenziano le seguenti con l'indicazione degli articoli a cui si riferiscono.

**Art. 1 Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico e art. 3 Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato**
È stato precisato che le disposizioni in materia di impiego di certificazioni verdi COVID-19, sia in ambito lavorativo pubblico (art. 1, commi 1 e 2) che privato (art. 3, commi 1 e 2), non si applicano ai **soggetti esentati dalla somministrazione del vaccino** sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Inoltre, è stato previsto che, **per**

**semplificare e razionalizzare le verifiche, i lavoratori possano consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19, con conseguente esonero dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro per tutta la durata della relativa validità.**

La consegna (spontanea) della certificazione verde da parte dei lavoratori al **Titolare del trattamento** comporta per l'organizzazione l'obbligo di adottare una serie di misure tecniche e organizzative allo scopo di proteggere la riservatezza dei lavoratori. Il Titolare del trattamento dovrà, pertanto, individuare una politica capace di garantire l'integrità e la **privacy** delle informazioni sin dalla fase di ricezione della certificazione.
La necessità di rafforzare le misure tecniche a tal fine predisposte è stata ribadita anche **dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali** che, con segnalazione del 11.11.2021, ha dichiarato l'importanza di attuare misure di sicurezza informatiche idonee a prevenire il rischio informatico.
Si fa riferimento alla digitalizzazione della fase di consegna e conservazione da parte dell'organizzazione, anche se nulla osta alla consegna cartacea della certificazione. In tal ultima ipotesi, il Titolare dovrà garantire che la fase di consegna e conservazione siano adeguatamente protette con l'adozione di misure idonee (locali aziendali ad hoc e archivi dotati di serratura).
L'attuazione da parte del Titolare di misure tecniche pesa maggiormente sul Titolare qualora, invece, il canale di ricezione e conservazione della certificazione siano digitali. L'azione predisposta, allora, dovrà integrare le misure già all'occorrenza adottate in fase di adeguamento al **GDPR** soprattutto dal punto di vista informatico. La consegna e la ricezione della certificazione verde dovranno, pertanto, essere parametrate da una politica che tenga conto del livello di sicurezza informatica attuata (e da attuare) e alla corretta individuazione dei soggetti tenuti alla ricezione.
Rientrano nelle **misure di sicurezza** sia le misure tecniche sia quelle organizzative di cui all'art. 32 del GDPR. Le prime riguardano l'infrastruttura aziendale e fanno riferimento alle politiche di sicurezza adottate affinché il flusso di informazioni sia protetto da eventuali violazioni informatiche che lederebbero la privacy dei lavoratori. Le seconde, invece, riguardano la corretta mappatura dei soggetti che partecipano al trattamento. In particolare, è consigliabile rafforzare la nomina del delegato, figura già prevista dal D.L 52/2021, come modificato dal D.L. 127/2021 (cfr circolare federale n. 13265 del 19.10.2021).
Si tratta della nomina a designato al trattamento di cui agli **artt. 29 GDPR** e **2 quaterdecies Codice Privacy,** che dovrà riportare le azioni da intraprendere e le politiche da rispettare sia nella fase di ricezione che in quella di conservazione.
La nomina a delegati alla ricezione dovrà, pertanto, riportare istruzioni chiare e precise per i soggetti autorizzati al ricevimento delle certificazioni verdi.
L'insieme di misure adottate dovrà essere poi riportato nel modello privacy aziendale coinvolgendo il **DPO** o in assenza il **Privacy Officer.**
Tra le misure da attuare anche l'aggiornamento del registro dei trattamenti ex art. 30 del GDPR, nello stesso andrà indicato il periodo di conservazione che coinciderà con la durata della situazione d'emergenza (ad oggi, 31 dicembre 2021).
Inoltre, il **titolare del trattamento**, all'atto di **ricezione della certificazione**, è tenuto a fornire al lavoratore **adeguata informativa ai sensi dell'art. 13 del GDPR**.
Per quanto attiene la base giuridica, la stessa si rinviene nell'adempimento ad un obbligo di legge (art. 6 lett. c GDPR) di cui all'articolo 9-quinquies (per il settore pubblico) e all'articolo 9-septies (per il settore privato) del D.L. 52/2021 come modificato dal D.L. 127/2021 che impongono l'obbligo di verifica del Green Pass.

L'Autorità Garante, nel provvedimento succitato, ha osservato che la base giuridica del trattamento nell'ambito dei rapporti di lavoro non può essere rappresentata dal consenso, e il fatto che il lavoratore consegni, su proprio impulso, la certificazione verde non può essere considerato un consenso implicito.
Tale evenienza solleva, per altro, il Titolare del trattamento da una serie di adempimenti ulteriori che conseguirebbero dalla **raccolta del consenso**. È ormai noto che nei rapporti di lavoro, il consenso rilasciato dal dipendente non può costituire un'idonea legittimazione in virtù dello squilibrio delle parti nel rapporto di lavoro.
Il lavoratore si potrebbe trovare in una situazione di soggezione che invaliderebbe il consenso espresso.
**Sempre in tema di verifiche** e con specifico riferimento all'impiego delle certificazioni in ambito privato, all'art. 3 è stato inoltre precisato che per i lavoratori in **somministrazione la verifica del rispetto delle prescrizioni sull'impiego delle certificazioni in ambito lavorativo compete all'utilizzatore; è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza delle predette prescrizioni.**

**Art. 3 bis Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa**
L'art. 3-bis, inserito in sede di conversione, aggiunge l'articolo 9-novies nel D.L. 52/2021. La novella specifica che la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste dal D.L. 52/2021 convertito nella L. 87/2021 per i lavoratori che accedano gli ambienti di lavoro pur non possedendo la certificazione e quindi violando gli obblighi imposti (sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro compresa tra i 600 e i 1500 euro). In tal caso il lavoratore potrà permanere nel luogo di lavoro, ai soli fini del completamento della medesima giornata lavorativa.

**Art. 4 Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi**
Come si ricorderà, con l'art. 5 del D.L. 105/2021, come modificato dall'art. 4 del D.L. 127/2021, è stato previsto che, fino al 31 dicembre 2021, tutte le farmacie che eseguono test antigenici rapidi debbano garantire la somministrazione di tali test a prezzi contenuti.
Si rammenta altresì che, in farmacia, sono effettuabili i tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, nonché test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM tramite prelievo di sangue capillare. E' vietato il prelievo di sangue venoso.
A seguito della modifica introdotta dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 420, Legge 178/2020), è stato chiarito in via definitiva che, presso le farmacie, è consentito al farmacista effettuare direttamente tramite pungidito il prelievo di sangue capillare per l'esecuzione di test diagnostici.
In proposito, **si richiama l'attenzione sull'importanza di osservare scrupolosamente le procedure operative per la corretta esecuzione** dei tamponi antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 e dei test mirati a rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM tramite prelievo di sangue capillare **al fine di garantire il più elevato livello di appropriatezza.**

In sede di conversione è stato disposto che **l'applicazione del prezzo calmierato** debba essere assicurata **anche da tutte le strutture sanitarie autorizzate e da quelle accreditate o convenzionate con il Servizio sanitario nazionale e autorizzate dalle regioni alla somministrazione di test antigenici rapidi** per la rilevazione di antigene SARSCoV-2.
Inoltre, al comma 9-quinquies, è stato precisato che il Commissario straordinario, al fine del **ristoro per i mancati introiti derivanti alle farmacie e alle strutture sanitarie** dall'esecuzione gratuita di test antigenici rapidi (per i soggetti che non possono ricevere o completare la vaccinazione), provvede al trasferimento delle risorse appositamente stanziate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria.

**Art. 4 bis Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro**

L'articolo 4 bis, introdotto in sede di conversione, dispone che, al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull'importanza della vaccinazione anti-SARS-CoV-2. Tali campagne sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.
Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività in questione con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Per tali finalità i datori di lavoro si avvalgono del medico competente nominato ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

* * *

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Ufficio: DAR/AB Roma, 24 novembre 2021
Protocollo: 20210000111716/AG
Oggetto: Ministero della Salute- Aggiornamento indicazioni su intervallo temporale tra la somministrazione della dose "booster" (di richiamo) e il completamento del ciclo primario nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.
Circolare n. 13343

4.1
Sito sì
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Ministero della Salute:***
***aggiornamento indicazioni su intervallo temporale tra la somministrazione della dose "booster" (di richiamo) e il completamento del ciclo primario nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19).***

Si fa seguito alle precedenti circolari in materia per informare che il Ministero della Salute ha adottato la circolare n. 0053312 del 22/11/2021, recante "*Aggiornamento delle indicazioni sulla somministrazione di dosi "booster" nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19*".

Nello specifico, il Dicastero ha chiarito che, tenuto conto dell'attuale condizione di aumentata circolazione virale e ripresa della curva epidemica e in un'ottica di massima precauzione, a partire da 24 novembre 2021 (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della determina di AIFA), nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, l'intervallo minimo previsto per la somministrazione della dose "booster" (di richiamo) con vaccino a m-RNA, alle categorie per le quali è già raccomandata (inclusi tutti i soggetti vaccinati con una unica dose di vaccino Janssen) e nei dosaggi autorizzati per la

stessa (30 mcg in 0,3 mL per Comirnaty di Pfizer/BioNTech; 50 mcg in 0,25 mL per Spikevax di Moderna), è **aggiornato a cinque mesi (150 giorni)** dal completamento del ciclo primario di vaccinazione, indipendentemente dal vaccino precedentemente utilizzato.

In allegato alla circolare sono trasmessi gli aggiornamenti delle note informative rispettivamente del vaccino Spikevax, del vaccino Comirnaty e del vaccino Janssen, a cura di AIFA, utilizzabili contestualmente alla validità delle nuove indicazioni di cui sopra.

Il Dicastero ha, inoltre, ribadito quanto già comunicato con circolare prot. n.° 44591- 02/10/2021-DGPRE, circa la possibilità, nell'ambito della medesima seduta vaccinale, di cosomministrare un vaccino a m-RNA anti-SARS-CoV-2/COVID-19 (sia in caso di ciclo primario che di richiamo) e un vaccino antinfluenzale, nel rispetto delle norme di buona pratica vaccinale (cfr. circolare federale n. 13241 del 7 ottobre 2021).

*****

Si precisa che per quanto riguarda l'utilizzo di una dose aggiuntiva dei medicinali Comirnaty e Spikevax nelle persone in condizioni di immunosoppressione clinicamente rilevante, al fine di assicurare una buona risposta immunitaria, è prevista una dose addizionale dopo almeno 28 giorni dalla seconda dose.

Si ribadisce che, anche come dose addizionale, i vaccini Comirnaty e Spikevax possono essere impiegati indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario.

*****

Si rammenta che, a causa dell'aumento della curva del contagio nel Paese e, ancora di più, nei Paesi europei vicini all'Italia, è stato anticipato al 22 novembre la campagna per i richiami vaccinali per la fascia d'età 40-59 anni.

*****

Per ogni opportuno approfondimento è possibile consultare le circolari e i relativi allegati.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

ILPRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Roma, 16 novembre 2021

Ufficio: DAR/AB
Protocollo: 202100011361/AG

Oggetto: Sospensione per inosservanza obbligo vaccinale ex art. 4 D.L. 44/2021, convertito dalla L. 76/2021 – chiarimenti ministeriali.

Circolare n. 13331
SS
4.1
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Sospensione per inosservanza obbligo vaccinale:***
***ulteriori chiarimenti del Ministero della salute.***

Si fa seguito alla circolare federale 13224 del 30.9.2021, relativa alla circolare interpretativa del Ministero della salute del 22 settembre u.s. riguardante i profili applicativi della sospensione ex art. 4 del D.L. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 76/2021, per precisare quanto segue.

Con nota del 24 settembre u.s., la Federazione aveva chiesto al Dicastero di chiarire quali fossero i dati da annotare nell'albo, specificando in particolare cosa dovesse intendersi nella predetta circolare con l'espressione "*riportando l'annotazione relativa nell'albo, nel rispetto delle norme sulla tutela della riservatezza dei dati personali*" e quale fosse il periodo di pubblicazione della stessa.

Inoltre, con nota del 6 ottobre, in considerazione della delicatezza della materia e di alcuni quesiti pervenuti da Ordini territoriali, la scrivente ha interessato della questione l'Autorità Garante della Protezione dei dati personali, che ha invitato la Federazione a indirizzare le proprie richieste di chiarimenti al Ministero della salute, in quanto Ente che esercita la vigilanza sugli Ordini territoriali e sulle relative Federazioni nazionali delle professioni sanitarie.

**Federazione Ordini Farmacisti Italiani**
00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
CODICE FISCALE n° 00640930582
**PEC: posta@pec.fofi.it e-mail: posta@fofi.it – sito: www.fofi.it**

Con nota del 15 novembre 2021, il Dicastero ha chiarito che "*nella predetta annotazione non dovrà essere riportata alcuna informazione dalla quale possa risultare che la sospensione è dovuta al mancato assolvimento dell'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4. Nell'annotazione dovrà essere riportata solo la condizione di sospeso, senza alcun riferimento al citato articolo 4 o ad altra informazione che possa ricondurre a tale normativa (es. indicazione del periodo di sospensione fino al 31 dicembre).*"

Inoltre, il Ministero ha precisato che il periodo di pubblicazione dell'annotazione "*dovrà coincidere con la durata della sospensione*".

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)

Ufficio: DAR/DMS Roma, 26.11.2021
Protocollo: 202100011803/AG
Oggetto: Fondo assistenziale COVID-19: verifica domande presentate, valutazione Commissione, modalità erogazione ai farmacisti beneficiari e nuovo sussidio disabilità.
Circolare n. 13352
4.1
SITO SÌ
IFO SÌ

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***FONDO ASSISTENZIALE COVID-19:***
***scaduto il termine per la trasmissione delle domande validate dagli Ordini territoriali, necessaria, tuttavia, un'ulteriore attività ordinistica di verifica della regolarità amministrativa. Integrazione documentale domande irregolari entro il 5 dicembre 2021.***

***Valutazione Commissione federale in tempi celeri per effettuare erogazione fondi agli Ordini entro il 31.12.2021, con relativa corresponsione ai farmacisti beneficiari entro il 31.1.2022.***

***Nuovo contributo previsto dal Comitato Centrale per i farmacisti genitori o tutori di soggetti in condizione di disabilità/invalidità/ handicap.***

Si fa seguito e riferimento alle circolari federali n. 13082 del 24.6.2021 e n. 13203 del 16.9.2021, relative alle tre diverse tipologie di contributi assistenziali previsti dalla Federazione per i farmacisti colpiti dalla pandemia da COVID-19, per fornire i seguenti aggiornamenti.

Come si ricorderà il relativo Fondo (istituito nell'ambito del "Vincolo Iniziative assistenziali Covid-19" del bilancio federale), prevede uno stanziamento complessivo di 2.000.000,00 di Euro ed è articolato in tre diverse Sezioni, finalizzate ad attribuire un sussidio per alcune specifiche situazioni di fragilità in cui possono essere incorsi i farmacisti.

## Verifica domande per sanare irregolari, tempistica graduatoria Commissione ed erogazione sussidi

Il 30 settembre u.s. è scaduto il termine per la presentazione delle richieste degli iscritti agli Ordini territoriali, i quali avevano tempo fino al 30 ottobre u.s. per trasmettere alla Federazione le istanze pervenute, a seguito di validazione della relativa regolarità e completezza della documentazione allegata alle domande, secondo quanto dettagliatamente descritto nella suddetta circolare n. 13203 del 16.9.2021.

In proposito, si rappresenta che risultano essere state trasmesse alla scrivente numerose istanze che non erano del tutto regolari o complete.

Tra le irregolarità più frequenti, si segnala:

- la parziale omissione di alcune dichiarazioni di possesso dei requisiti o la loro formulazione in maniera difforme da quanto previsto nella Scheda 1 o nella Scheda 2 o nella Scheda 3 (allegate alla citata circolare n. 13082 del 24.6.2021);
- oppure l'assenza dei riferimenti legislativi previsti dalla normativa vigente per la produzione nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni di autocertificazioni/autodichiarazioni; spesso e volentieri, infatti, non sono citati gli articoli 46 o 47 del D.P.R. 445/2000 o l'articolo 76 del medesimo decreto, inerente alle sanzioni penali per le eventuali ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;
- l'erronea presentazione della DSU o della CU o della Dichiarazione dei redditi, al posto del richiesto ISEE valido.

Si chiede, pertanto, di voler procedere ad un'opportuna verifica delle domande trasmesse alla Federazione, facendo particolare attenzione, tra l'altro, alla presenza delle suddette disposizioni e, in caso di difformità, è necessario chiedere agli iscritti l'integrazione documentale delle richieste presentate. Al fine di risolvere tali criticità, si fornisce il link ad un fac-simile di dichiarazione sostitutiva.

Tenuto conto che la volontà dei vertici federali è quella di chiedere all'apposita Commissione di valutazione di predisporre la graduatoria in tempi utili per poter procedere all'erogazione dei contributi entro il 31 dicembre 2021, la regolarizzazione amministrativa della documentazione delle istanze dovrà avvenire nel lasso di tempo più breve possibile e, comunque, non oltre il 5 dicembre p.v..

Infatti, entro la fine del presente anno, la Federazione ha intenzione di effettuare l'erogazione agli Ordini territoriali delle risorse complessive dei sopraindicati contributi, sulla base del numero complessivo delle domande accolte per ogni Ordine, affinché lo stesso possa, a sua volta, provvedere alla concreta erogazione dei contributi ai propri iscritti beneficiari e alla successiva rendicontazione alla Federazione, entro la fine del mese successivo.

A ciascun Ordine, unitamente all'invio dei fondi complessivi, sarà trasmesso l'elenco dei farmacisti che avranno diritto ad ottenere il sussidio e il relativo importo.

In considerazione delle sopraindicate esigenze e della breve tempistica a disposizione, si chiede a tutti i Presidenti degli Ordini di voler assicurare la massima collaborazione per rispettare le segnalate scadenze. In merito, si sottolinea come sarebbe alquanto spiacevole dover escludere dall'assegnazione del sussidio colleghi che, sebbene in sostanziale possesso dei requisiti previsti dalle schede delle diverse tipologie di contributi, non abbiano presentato una richiesta completa e corretta da un punto di vista ammnistrativo, senza che gli Ordini gli abbiano richiesto di procedere alla relativa regolarizzazione.

Unitamente all'eventuale invio dei necessari documenti aggiuntivi, si chiede di voler trasmettere l'elenco completo di tutte le istanze degli iscritti con le relative date di invio, anche della documentazione integrativa.

**Nuovo contributo genitori o tutori soggetti di soggetti in condizione di disabilità/invalidità/ handicap**

Si informa che il Comitato Centrale ha deliberato l'istituzione di un'ulteriore misura assistenziale, pensata per i farmacisti genitori o tutori di soggetti in condizione di disabilità ex L. 68/1999 ovvero con invalidità civile ex D.Lgs. 509/1988 del 100% ovvero portatori di handicap ex L. 104/1992.

Quest'ultima tipologia di contributo è stata denominata "*Contributo genitori o tutori di soggetti in condizione di disabilità/invalidità civile/handicap*" e i farmacisti dovranno presentare le relative domande agli Ordini territoriali entro il 15.1.2022. Tutti i dettagli sui requisiti di accesso e sulla documentazione da produrre sono descritti nella Scheda 4 - Contributo disabilità Fondo Covid-19 e si rammenta che per le dichiarazioni sostitutive sarà possibile utilizzare il sopraindicato fac-simile.

Ciascun Ordine ha poi tempo fino al 31 gennaio p.v. per effettuare la verifica della regolarità e completezza della documentazione allegata alle istanze e per trasmettere quelle validate alla Federazione.

Entro il 28.2.2022, la Federazione erogherà delle risorse dei sopraindicati contributi sarà corrisposta dalla agli Ordini territoriali sulla base del numero complessivo delle domande accolte per ogni Ordine, che provvederà, entro il 31.3.2022, alla concreta erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari e alla successiva rendicontazione alla Federazione.

*** *** ***

Tenuto conto dell'assoluta rilevanza di quanto sopra evidenziato, anche in considerazione della delicatezza della tematica inerente all'erogazione di misure economiche assistenziali ai colleghi in difficoltà per gli effetti della pandemia, si invitano i Presidenti a voler assicurare la massima diffusione della presente circolare presso gli iscritti all'Albo, fornendo ogni utile supporto ai fini della presentazione delle domande.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(On. Dr. Andrea Mandelli)